

STATUTO DELLA FONDAZIONE
"FONDAZIONE AZIONE CONTRO LA FAME ITALIA ONLUS"
in breve **"FONDAZIONE ACF ITALIA ONLUS"**

ARTICOLO 1

Denominazione - Sede

1.1. È costituita una Fondazione denominata **"FONDAZIONE AZIONE CONTRO LA FAME ITALIA ONLUS"**, in breve **"FONDAZIONE ACF ITALIA ONLUS"** con sede in Milano, attualmente alla via Bernardino Telesio, n. 13.

1.2 Il Consiglio di Amministrazione può trasferire l'ubicazione dell'indirizzo della sede legale nel Comune di Milano, senza che ciò comporti modificazione dello Statuto.

La Fondazione persegue le proprie finalità sull'intero territorio nazionale e nel mondo intero mediante i programmi che essa finanzia.

ARTICOLO 2

Delegazioni e affiliazioni

2.1 La Fondazione può costituire delegazioni e affiliazioni in Italia e all'estero, per promuovere, in via accessoria e strumentale rispetto alle attività della stessa, una rete di relazioni nazionali e internazionali funzionali a supportare l'attività della Fondazione.

2.2.La Fondazione è costituita dall'associazione ACF-Development che è membro della rete ACF-International; la Fondazione si inserisce pertanto nella rete internazionale riferibile al Fondatore e denominata ACF-International.

ARTICOLO 3

Schema giuridico

3. La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle Fondazioni disciplinato dal codice civile.

ARTICOLO 4

Scopo

4.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

4.2 La Fondazione ha come oggetto di condurre, organizzare e sostenere ogni azione, iniziativa, riflessione, sensibilizzazione in merito alla fame nel mondo, ed in modo particolare con riguardo alla malnutrizione.

4.3 La Fondazione interviene direttamente o indirettamente in loco per salvare delle vite, preservare e restaurare la sicurezza della nutrizione delle popolazioni e realizza, in associazione con altre entità della rete internazionale ACF, i mezzi materiali ed umani necessari per rispondere ai bisogni delle popolazioni, dando sollievo alle sofferenze umane e salvaguardando la dignità delle persone, conformemente ai principi enunciati nella Carta ACF.

ARTICOLO 5

Attività connesse alla finalità istituzionale

5.1 Nell'ambito della propria finalità la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

- programmi di aiuti umanitari in materia di nutrizione, salute, pratiche curative e psicosociali, sicurezza alimentare e mezzi di sussistenza, acqua, igiene, appelli, testimonianze e sensibilizzazione;

- raccolta fondi presso persone fisiche, enti pubblici e privati;
- campagne di sensibilizzazione anche volte alla raccolta fondi a mezzo di periodici, libri giornali, video, messaggi di posta elettronica, internet, manifesti e qualsiasi altro mezzo di informazione e comunicazione;
- promozione e organizzazione di seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri e pubblicazione dei relativi atti e documenti, nonché iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori, gli organismi nazionali ed internazionali ed i relativi addetti ed il pubblico;
- progetti di cooperazione internazionale a breve, medio e lungo periodo;
- progetti di emergenza e aiuto umanitario;
- selezione, formazione e impiego di volontari;
- istituzione di premi e borse di studio.

5.2 La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle riportate agli articoli 4 e 5, ad eccezione delle attività direttamente connesse.

ARTICOLO 6

Patrimonio

6.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione composto dalle somme inizialmente versate dal Fondatore, risultanti dall'atto costitutivo;
- dai contributi e da ogni liberalità o elargizione fatta da enti e/o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- dai beni e da ogni altra entità che pervengano alla Fondazione, a qualsiasi titolo, con destinazione al patrimonio;
- dagli avanzi di gestione che, su delibera del Consiglio di Amministrazione, siano portati a patrimonio.

ARTICOLO 7

Fondo di gestione

7.1 Per l'adempimento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, la Fondazione dispone di un fondo di gestione costituito da:

- 1) le rendite e in generale il reddito del patrimonio di cui al precedente Articolo 6;
- 2) le donazioni, i lasciti testamentari, i contributi e ogni altra liberalità fatta da enti e/o da privati, che non siano espressamente destinati al patrimonio della Fondazione;
- 3) i contributi del Fondatore e dei Partecipanti;
- 4) i ricavi legati alle attività istituzionali e accessorie della Fondazione e da ogni altra somma di denaro che pervenga alla Fondazione e che non sia espressamente destinata ad incremento del patrimonio.

ARTICOLO 8

Membri della Fondazione

8.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore;
- Partecipanti.

ARTICOLO 9

Fondatore

9.1 Fondatore è l'Associazione "ACF-Development", con sede in 4 Rue Niepce, 75014-Parigi, associazione regolata dalla legge francese dell'1 luglio 1901 e dal decreto 16 agosto 1901, che è membro della rete ACF International.

ARTICOLO 10

Partecipanti

10.1 Possono divenire Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo la finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro o di altra natura, annuali o pluriennali, da effettuare con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private aventi cittadinanza straniera, domicilio o sede all'estero.

10.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione, se di natura diversa dal denaro, regolarmente eseguita.

10.3 I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

ARTICOLO 11

Organi della Fondazione

11.1 Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore dei conti.

11.2 Le cariche di Presidente, di Vice Presidente e di consigliere di amministrazione sono gratuite, fermo restando il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'incarico.

La carica di Revisore può essere retribuita nei limiti di quanto eventualmente stabilito dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti e in particolare nei limiti di quanto previsto per le ONLUS.

ARTICOLO 12

Presidente e Vice Presidente della Fondazione

12.1 Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti a maggioranza dei votanti dal Consiglio di Amministrazione, individuandoli tra i propri membri.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione.

Il Presidente può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente ed ha la legale rappresentanza della Fondazione in caso di assenza o impedimento del Presidente.

ARTICOLO 13

Consiglio di Amministrazione - Convocazione - Riunioni - Maggioranze

13.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo **Consiglio**) composto da un minimo di 4 (quattro) a un massimo di 9 (nove) membri, incluso il Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati con le seguenti modalità:

- a) due membri sono nominati da "Association Action contre la faim", associazione di diritto francese disciplinata dalla legge del 1° luglio 1901, registrata con il numero SIRET 318 990 892 00065, con sede legale in 14/16 Boulevard de Douaumont – CS 80060 Paris Cedex 17 (75 854);
- b) 1 membro deve essere eletto dai Partecipanti, laddove ce ne siano.
- c) i restanti componenti sono nominati dal Consiglio in scadenza che ne determina anche il numero come segue:

- le votazioni di rinnovo del consiglio si tengono durante l'ultima seduta del Consiglio prima della scadenza del termine del Consiglio stesso;
- ciascun consigliere ha la facoltà di proporre fino a 2 candidature, oltre a se stesso; le candidature devono essere presentate per iscritto dal consigliere proponente evidenziando il profilo del candidato, la rispondenza ai criteri di eleggibilità definiti nello Statuto e nel codice etico e il valore aggiunto atteso dal candidato consigliere;
- i candidati vengono eletti membri del Consiglio se ricevono la maggioranza dei voti ; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

13.2 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per 3 (tre) esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, salvo dimissioni o decadenza. I membri del Consiglio sono eleggibili per un numero massimo di volte pari a 4 (quattro).

In caso di cessazione del Presidente o del Vice Presidente per qualunque ragione, il Consiglio di amministrazione nomina il nuovo Presidente o il nuovo Vice Presidente.

13.3 In caso di cessazione di un consigliere per qualunque ragione nominato ai sensi della precedente lett. c) il Consiglio di amministrazione nomina un nuovo consigliere. In caso di cessazione di un consigliere per qualunque ragione nominato ai sensi delle precedenti lett. a) e b) il sostituto sarà nominato dagli stessi soggetti individuati nelle richiamate disposizioni.

I componenti del consiglio nominati come sostituti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato prevista per i componenti sostituiti. In caso di cessazione volontaria dalla carica di consigliere, la cessazione ha effetto quando il nuovo consigliere accetta la carica.

Le cariche temporanee cessano in coincidenza con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

13.4 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, presso la sede sociale o altrove, con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per la riunione a mezzo lettera raccomandata, raccomandata consegnata a mano, fax o messaggio di posta elettronica spediti al domicilio comunicato alla Fondazione dagli interessati. Nei casi di urgenza, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con le medesime modalità sopra descritte con preavviso di 3 (tre) giorni prima del giorno fissato per la riunione. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, pur in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri di Amministrazione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione del Consiglio di Amministrazione.

13.5 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti, ad eccezione della delibera di cui al successivo articolo 18 e delle delibere relative (i) all'approvazione del bilancio preventivo e di eventuali significativi scostamenti dalla strategia di raccolta fondi o dal bilancio preventivo stesso; (ii) alle modifiche degli artt. 13.1, 13.3 e del presente 13.5 dello statuto, per le quali è richiesto il voto favorevole dei quattro quinti dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

13.6 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario estraneo al Consiglio che si occupi della verbalizzazione delle riunioni e della trascrizione dei verbali sull'apposito libro delle Decisioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

13.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

ARTICOLO 14

Consiglio di amministrazione - Competenze

14.1 La Fondazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dà attuazione allo Scopo della Fondazione e, in particolare:

- * approva gli obiettivi della Fondazione;
- * stabilisce annualmente le linee generali e i programmi dell'attività della Fondazione nell'ambito dello scopo indicato nel presente Statuto;
- * stabilisce quali progetti e iniziative sostenere;
- * approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo della Fondazione;
- * approva, ove opportuno, il regolamento della Fondazione;
- * nomina le cariche nei casi previsti dall'articolo 13 dello Statuto;
- * delega specifiche materie o il compimento di specifici atti ai Consiglieri;
- * delibera le eventuali modifiche statutarie e l'eventuale scioglimento della Fondazione.

ARTICOLO 15

Revisore legale dei conti

15.1 La Fondazione nomina il primo Revisore legale dei conti.

Successivamente il Presidente della Fondazione, o in caso di suo impedimento il Vice Presidente della Fondazione, fa richiesta al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del luogo ove la Fondazione ha sede, affinché quest'ultimo nomini un Revisore tra soggetti di comprovata competenza in materia di revisione legale dei conti.

15.2 L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

15.3 Il Revisore dura in carica per tre anni e scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio per il quale è in carica. Il Revisore legale, una volta nominato, può essere confermato per un numero massimo di 2 (due) volte.

15.4 Il Revisore si occupa esclusivamente della revisione legale dei conti della Fondazione e non partecipa, se non previo invito da parte del Consiglio di amministrazione, alle adunanze del Consiglio stesso.

Il Revisore redige una relazione al bilancio consuntivo.

ARTICOLO 16

Bilanci

16.1 Gli esercizi della Fondazione iniziano il giorno 1 gennaio e chiudono il giorno 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

16.2 Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il

Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Il bilancio consuntivo è accompagnato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e dalla relazione del Revisore.

16.3 Fermo restando le peculiarità della Fondazione e dunque nei limiti della compatibilità, i bilanci sono redatti in conformità a quanto stabilisce la legge per le società per azioni.

ARTICOLO 17

Utili

17.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

17.2 È vietata la distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi riserve o capitale anche in modo indiretto durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

17.3 Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e per quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 18

Scioglimento

18.1 Nel caso vengano meno le condizioni per il perseguimento della finalità statutaria, la Fondazione potrà essere sciolta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, presa con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei componenti.

La deliberazione con la quale si decide lo scioglimento nominerà un liquidatore che potrà essere scelto anche fra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso.

18.2 L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, con le modalità previste dalla legge tempo per tempo vigente, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 19

Registro Unico del Terzo Settore

19. Il presente statuto resterà in vigore fino al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 104, comma 2 del D.Lgs. 117/2017. Con l'iscrizione della Fondazione al Registro Unico del Terzo Settore il presente statuto si intenderà sostituito dallo statuto allegato alla lettera "B" alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2020.